

Codice DB0710

D.D. 22 gennaio 2014, n. 12

**Occupazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili necessari per costruzione nuovo metanodotto "Allacciamento A.S.M. di Novara S.p.A. - DN 150 (6'') - 75 bar", localizzato, tra gli altri, nel Comune di NOVARA. Richiesta determinazione indennita' definitive di occupazione ed asservimento.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica in data 24.09.2009, dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio (ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.) del nuovo metanodotto "Allacciamento A.S.M. di Novara S.p.A. - DN 150 (6'') - 75 bar", localizzato nei Comuni di NOVARA e CASALINO (NO), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo, nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 456 in data 21.07.2010 con la quale il Settore regionale Programmazione e Risparmio in materia Energetica, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (svoltasi in data 25.03.2010 a Torino presso gli uffici del predetto Settore), che si possono così sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 24.09.2009;
2. dichiarazione della pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'area di una fascia di terreno larga m. 13,50 per parte dall'asse della tubazione, ridotta a m. 3,50 per parte nel tratto parallelo al gasdotto esistente "Passo Gries - Mortara", ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas e conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Precisato che, secondo la citata Determinazione Dirigenziale n. 456/2010, la validità dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto è stata subordinata al rispetto delle prescrizioni (di cui al sopraccitato punto 4), nella stessa elencate e che qui si intendono integralmente richiamate.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde assicurare così con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura di gas naturale per uso termoelettrico e di teleriscaldamento alla richiedente utenza industriale.

Visto il piano particellare trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore tratteggiato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa offerta degli indennizzi a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali.

Dato atto che a seguito delle predette comunicazioni non sono pervenute osservazioni da parte degli aventi diritto.

Visto il proprio Provvedimento n. 1057 in data 26.10.2010 con il quale è stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in favore di Snam Rete Gas S.p.A. degli immobili siti nei Comuni di NOVARA e CASALINO (NO), necessari alla costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di Snam Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 1057/2010, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Vista la nota n. 4355 in data 08.11.2011 con la quale Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso gli stati di consistenza degli immobili ed i relativi verbali di immissione nel possesso, dai quali risulta che tali operazioni si sono svolte in data 25 – 26 Novembre 2010.

Dato atto che a seguito del sopralluogo congiunto per l'immissione in possesso, con nota in data 15.12.2010, i Signori PUTERO LUIGI MICHELE e SCALARONE LAURA, unici proprietari dei terreni censiti al NCT di Novara - Fg. 107 - Mappali 96 – 97 – 100 e 102, hanno presentato osservazioni scritte lamentando, tra l'altro, l'inadeguatezza degli indennizzi offerti da Snam Rete Gas S.p.A.

Considerato che, entro i termini di legge, tutti gli altri proprietari degli immobili interessati nulla hanno comunicato e/o rilevato riguardo alle indennità determinate con il predetto provvedimento n. 1057/2010.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata".

Viste le comunicazioni n. 4355 in data 08.11.2011 e n. 4422 in data 29.11.2011, con le quali Snam Rete Gas S.p.A. dichiarava di avere raggiunto l'accordo per la servitù volontaria con alcuni proprietari di terreni siti in Comune di NOVARA, nonché con tutti i proprietari dei terreni siti in Comune di CASALINO (NO), per i quali la procedura coattiva veniva interrotta.

Rilevato pertanto che, per i terreni sopraccitati, (tra i quali tutti quelli in Comune di CASALINO), non è più necessario procedere alla rideterminazione delle indennità di asservimento ed occupazione.

Visto il piano particellare aggiornato, recentemente pervenuto a questa Struttura, relativo ai soli immobili, tutti siti in comune di NOVARA, i cui proprietari non hanno comunicato di voler accettare ovvero hanno rifiutato le indennità quantificate con il ripetuto provvedimento n. 1057 in data 26.10.2010.

Ravvisata la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di chiedere alla Commissione Provinciale Espropri di NOVARA la determinazione delle indennità definitive di occupazione temporanea ed imposizione di servitù.

Tutto quanto sopra premesso,

### *determina*

#### **ART. 1**

Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di NOVARA la determinazione delle indennità definitive di occupazione e di asservimento degli immobili siti nel Comune di NOVARA (NO), meglio descritti nell'allegato piano particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento, per i quali vi è stato il rifiuto espresso o tacito dell'indennizzo di natura provvisoria.

Si fa presente che, secondo la lettera della L.R. 18.02.2002 n. 5 e l'orientamento giurisprudenziale prevalente le indennità relative ad ogni singolo immobile elencato nel piano particellare sopraccitato, devono essere determinate sotto forma di importo unitario, non essendo sufficiente enunciare i criteri generali di calcolo.

Si fa inoltre presente che le determinazioni in merito ad eventuali danni subiti da privati durante l'esecuzione dei lavori così come la diminuzione di valore delle loro proprietà, rientra nelle competenze della Commissione Provinciale Espropriazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. D) della L.R. n. 5/2002, nonché dell'art. 41 D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Si fa infine presente che ai sensi dell'art. 2 comma 9 della L.R. 5/2002, copia della deliberazione deve essere inviata a Snam Rete Gas S.p.A., quale promotore/beneficiario della procedura coattiva (Ente espropriante).

#### **ART. 2**

Di inviare alla Commissione Provinciale Espropri di NOVARA, per le valutazioni di competenza:

1. copia del proprio provvedimento n. 1057/2010 di occupazione ed asservimento ex artt. 22 bis e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., citato in premessa;
2. copia degli stati di consistenza degli immobili e dei verbali di immissione nel possesso relativi agli immobili descritti nel piano particellare di cui al precedente art. 1.
3. copia delle osservazioni datate 15.12.2010, inviate a Questa Struttura dai Signori PUTERO LUIGI MICHELE e SCALARONE LAURA citati in premessa e riguardanti, tra l'altro, le indennità offerte da Snam Rete Gas S.p.A..

### **ART. 3**

La Commissione Provinciale Espropri di NOVARA potrà richiedere direttamente a Snam Rete Gas S.p.A., al Comune interessato, al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile (ex, Programmazione e Risparmio in materia Energetica) nonché ad altre strutture regionali ed altri Enti Pubblici, tutta la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la determinazione delle indennità di cui all'art. 1.

Al fine di agevolare le operazioni di rideterminazione, dato il notevole lasso di tempo trascorso, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare alla C.P.E. di NOVARA copia del piano particellare di cui al precedente art. 1 su adeguato supporto informatico.

Onde consentire la valutazione degli eventuali ulteriori danni subiti Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inoltre fornire alla Commissione raggugli tecnici circa le osservazioni presentate dai Signori Putero e Scarlone sopraccitati.

### **ART. 4**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

### **ART. 5**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente  
Marco Piletta